

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4405 di Mercoledì 13 febbraio 2019

Pillole di sicurezza: informazione sulla sicurezza

I lavoratori devono essere adeguatamente informati sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle procedure di prevenzione, primo soccorso, antincendio e gestione dell'emergenza.

In riferimento all' informazione ai lavoratori ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta

D.Lgs. 81/2008 - Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della

lingua utilizzata nel percorso informativo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0237] ?#>

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

? Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

DECRETI ATTUATIVI

[Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio](#)

[INTERPELLO N. 2/2017 del 13/12/2017 - Necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione \(RSPP\)](#)

Federica Gozzini



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it